



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 07/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2011, n. 244

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 30 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Villa Chieffo, Mass. Moscatello, Mass. Bufalo"
- Proponente: Farpower2 S.r.l., sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192.

L'anno 2011 addì 24 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5662 del 10.04.2007, la Farpower Srl chiedeva di procedere alla valutazione integrata della proposta di impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

Questo Servizio con nota prot. n. 8462 del 24.05.2007, scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Ascoli Satriano e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

La suddetta Società, con nota del 23.07.2007 acquisita al prot. n. 12084 di questo Servizio, trasmetteva documentazione anche all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e s. m. i.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 12252 del 25.07.2007 di questo Servizio, trasmetteva documentazione integrativa.

Il Comune di Ascoli Satriano, con nota acquisita al prot. n. 17372 del 15.11.2007 di questo Servizio, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L. R. n. 11/2001 e s. m. i. con esito positivo, e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale dell'avviso.

La Farpower s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5665 del 8.04.2008 di questo Servizio, comunicava di aver ceduto tutti i diritti ed obbligazioni del progetto di un impianto di produzione di energia eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano in località Villa Chieffo, alla Società Farpower2 s.r.l..

Questo Servizio, con nota prot. n. 12796 del 18.09.2008 chiedeva all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico informazioni relative allo stato delle procedure amministrative delle istanze di autorizzazione unica presentate nel comune di Ascoli Satriano a cui il suddetto Assessorato dava

riscontro con nota n. 15386 del 29.09.2008, acquisita al prot. n. 14687 del 20.10.2008 di questo Servizio.

Questo Servizio, con nota prot. 14477 del 16/10/2008 comunicava a tutte le società che avevano presentato istanza nel comune di Ascoli Satriano (Fg) per la realizzazione di impianti di eolico una sospensione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale, fino ad approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte dello stesso comune;

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) in località "Villa Chieffo, Mass. Moscatello, Mass. Bufalo" (da "Relazione di Impatto Ambientale", p.74). Non è stato definito il tracciato del cavidotto di connessione dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale.

==> Numero di aerogeneratori: 15 ("Relazione di Impatto Ambientale", p.74)

==> Potenza unitaria: 2 MW (ibidem)

==> Potenza complessiva: 32 MW

==> Diametro rotore: 92 m (ibidem), anche se in taluni punti lo studio propone l'utilizzo di un diametro variabile fra gli 80 ed 100 m (ibidem, pag. 15)

==> Altezza torre (al mozzo): 100 m (ibidem), anche se in taluni punti si propone l'utilizzo di una torre di altezza fra gli 80 ed 100 m (ibidem, pag.15)

Coordinate: ricavate da "Relazione di Impatto Ambientale", p. 81 (Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST).

Il tracciato del cavidotto tratto dal file "Ascoli Villa - 4000.dxf" si riferisce unicamente alle porzioni interne al parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) a causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito della connessione dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale non è stato possibile valutare l'impianto nel suo complesso;
- 2) il parco eolico si colloca all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che vi sia un significativo impatto cumulativo legato alla presenza di numerosi

aerogeneratori collocati non solo nell'area vasta, ma anche nello stesso sito d'intervento. Alcuni di questi si pongono in relazione territoriale con il progetto in esame ad una scala di dettaglio prossimi ad essa, che non sono stati oggetto di opportuno approfondimento. Sarebbe stato pertanto necessario svolgere una valutazione della co - visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area (SP 88 "Ascoli-Contessa" SP 90 "Ascoli-Serra", SP 95 "Cerignola-Candela", tratturo Candela Motegentile, tratturo Foggia-Ascoli-Lavello). Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema;

3) il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m, considerando l'altezza al mozzo di 100 m e un diametro del rotore di 100 m, valori assunti dallo scrivente ufficio, in condizione cautelativa, in funzione di quanto sostenuto dal proponente in "Relazione di Impatto Ambientale", p. 15. Considerando il contesto territoriale in cui si inserisce l'impianto, non è possibile escludere impatti visivi e paesaggistici su una serie di punti di osservazione sensibili non opportunamente valutati dal proponente. Per l'impatto visivo lo studio elabora tre fotomontaggi post-operam rispetto ad alcune vedute: V1, periferia di Ascoli Satriano; V2, comune di Candela; V4, SP Ascoli-Serra. Dall'analisi del proponente, gli aerogeneratori sono visibili soprattutto dalla periferia di Ascoli Satriano, mentre rispetto a Candela l'impianto ha una visibilità nulla. Rispetto al punto di osservazione V4, SP Ascoli-Serra, il proponente non indica in alcun allegato rispetto a quale punto dell'asse stradale sia stata realizzata la simulazione. La Tav. 11 "Zone di Influenza Visiva" non può essere considerata esaustiva ai fini della valutazione non essendo stati riportati in cartografia gli AG e mancando una relazione di accompagnamento esplicita ed esaustiva dei risultati ottenuti. Si segnala la mancanza di un approfondimento relativo al punto di vista costituito dal centro abitato di Ascoli Satriano che, essendo posto su di un'altura, è considerato un luogo privilegiato di fruizione del paesaggio (p. 37 della Scheda ambito paesaggistico "Tavoliere" della proposta di PPTR). Sarebbe stato inoltre significativo valutare la visibilità dell'impianto dalle numerose strade di interesse paesaggistico o viabilità storica intorno alle quali si articola il parco eolico (SP 88 "Ascoli-Contessa", A16, SP 95 "Cerignola-Candela", tratturo Candela - Montegentile, con il tratturello Foggia-Ascoli-Lavello); dalle masserie che circoscrivono il parco (masseria Bufalo, masseria S. Croce, Masseria Croce di Marano, Masseria Rinaldi segnalate dalla carta dei beni culturali disponibile sul sito cartografico Regione Puglia);

4) relativamente agli impatti paesaggistici il proponente sostiene che nel sito di intervento e nell'area circostante non vi siano emergenze storiche o architettoniche (da "Relazione di Impatto Ambientale", p. 65). Da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente Gis, utilizzando il quadro delle conoscenze fornite dal PUTT/p, si è rilevata una interferenza del progetto con la viabilità storica dei tratturi che si articola intorno al parco eolico: l'AG 9 è ubicato a ridosso del tratturo Foggia, Ascoli, Lavello, così come con il tracciato del cavidotto di connessione con l'AG 12. Inoltre l'AG 2 dista circa 750 m da una segnalazione archeologica del PUTT/P, località Tesoro, acquedotto romano;

5) il parco eolico si colloca in un ambito territoriale contraddistinto da una impronta antropica per la presenza di numerosi insediamenti rurali storici (segnalati dalla cartografia IGM in scala 1:25.000), masserie, sia limitrofe che interne al parco fra cui Masseria Marano, Masseria Rinaldi, Masseria Bufalo, Masseria Santa Croce, segnalate della Carta dei Beni Culturali della Puglia a cui si aggiungono Masseria Moscatello, Masseria San Vito, Masseria Grotticelli, Villa Chieffo;

6) alcune criticità si riscontrano in merito all'interazione con il suolo e sottosuolo a causa di:

- una criticità diffusa legata alla interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale: l'impianto si sovrappone in diversi punti con il reticolo idrografico superficiale segnalato dalla carta geomorfologica (fogli 421 Ascoli Satriano e 434 Candela) del PUTT/p;
- interferenza con aree di versante relativamente agli AG nn. 2 e 10 ad esse prossime;
- la maggior parte delle torri sono ubicate in area soggetta a vincolo idrologico ad esclusione delle torri nn. 13, 14 e 15;

7) nell'elaborato "Analisi Ambientale, impatto su flora, fauna ed ecosistemi, Relazione" il proponente riporta un quadro delle analisi sulla flora, fauna ed ecosistemi che si riferisce ad un altro parco eolico "Serra del riposo", sostenendo che l'analisi ambientale effettuata è la medesima, insistendo i due impianti sullo stesso territorio. Tale scelta comporta ovviamente che le valutazioni operate dal proponente hanno un carattere generico e prescindono da una specifica analisi che riporti la relazione tra l'impianto oggetto di valutazione e il territorio di area vasta e locale in cui insiste, sarebbero stati necessari ulteriori e specifici approfondimenti sugli impatti sull'avifauna anche in relazione alla presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati;

8) per quanto concerne l'impatto acustico, si rileva che gli elaborati prodotti non risultano firmati da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. In merito al rischio di incidenti, d'ufficio è stato assunto un valore di sicurezza più cautelativo dei 199,94 m ("Calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale", p. 6) assunto dal proponente, in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell'ortofoto Sit Regione Puglia 2006-7 in ambiente GIS) di alcuni fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m nel caso degli AG n. 2 (6 edifici), 4 (1 edificio), 5 (3 edifici), 7 (1 edificio e mass. Rinaldi), 12 (Mass. Grotticelle).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano proposto da Farpower2 S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Villa Chieffo, Mass. Moscatello, Mass. Bufalo"
- Proponente: Farpower2 Srl, sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in

alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
